

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2017, n. 5250

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza 18 dicembre 2014, ha rigettato la domanda di (*omissis*) che aveva chiesto di dichiarare efficace in Italia la sentenza del Tribunale ecclesiastico regionale (*omissis*), confermata in appello in data 10 ottobre 2012, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario contratto con (*omissis*), il 16 settembre 1997, per esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale e della prole. La Corte ha ritenuto che la predetta sentenza ecclesiastica non fosse delibabile, ostandovi il fatto, di ordine pubblico, che dopo la celebrazione del matrimonio i coniugi avevano convissuto per un considerevole periodo di tempo e per oltre tre anni, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 16379 del 2014.

(*omissis*) ha proposto ricorso per cassazione, con il quale ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice di merito rilevato l'ufficio il fatto della prolungata convivenza, che costituiva oggetto di eccezione in senso stretto che la parte, rimasta contumace, non aveva sollevato nel giudizio di merito. La (*omissis*) non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente fondato, avendo la sentenza impugnata deciso la causa in senso contrario al principio secondo cui la convivenza triennale come coniugi, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, non opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima (v. Cass., sez. un., n. 16379/2014).

Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

Campi meta

Giurispedia.it

Massima : *In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullit  matrimoniale, la prolungata convivenza dei coniugi per un periodo superiore a tre anni, pur configurando una situazione giuridica di ordine pubblico ostativa al riconoscimento della sentenza canonica, costituisce un'eccezione in senso stretto e, come tale, non pu  essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere specificamente eccepita dalla parte interessata. Il giudice di merito che la rilevi d'ufficio, anche se la controparte   rimasta contumace e non l'ha sollevata, decide in modo contrario a tale principio e la sua sentenza   cassabile.*

Supporto Alla Lettura :

DELIBAZIONE DI SENTENZA ECCLESIASTICA

Con il termine * delibazione * si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata (a domanda di parte) efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall' autorit  giudiziaria di un altro Stato. A tale procedura possono essere sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullit  matrimoniale emesse dall' ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell' Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929. Infatti, l art. 8, n. 2 di tale rinnovata disciplina prevede che la sentenza ecclesiastica di nullit  di un matrimonio concordatario (cio  celebrato in forma canonica a cui sia seguita trascrizione ai fini civili) pu  acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso. La domanda di delibazione, che deve necessariamente essere sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:

- la *sentenza di nullit  del matrimonio*   rilasciata dal competente organo giudiziario ecclesiastico, nel rispetto della procedura da osservarsi nei processi di nullit  matrimoniale;
- il *decreto di esecutivit *   rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua funzione di superiore organo di controllo dell' attivit  giudiziaria ecclesiastica, con il quale si attesta la esecutivit  secondo il diritto canonico della delibanda sentenza ecclesiastica di nullit  .

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullit  del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati), fa venir meno anche l esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia gi  giudizialmente intervenuto tra le parti. Viceversa,   possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia gi  intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali gi  eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci.